

Violenza nel reato di resistenza a p.U. - integra reato quando è diretta a neutralizzare l'azione; continuazione tra resistenza e detenzione di munizioni – condizioni – esclusione

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il p.u. o l'incaricato di pubblico servizio sta legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdirne o ostacolarne il compimento. Anche il solo divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla P.G. integra il requisito della violenza, e non una mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del p.U. ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (cfr., Cass. pen., sez. VI, 11/02/2010, n. 8997).

Tra la resistenza a P.U. e la detenzione illecita di munizioni non è ravvisabile il vincolo della continuazione nel caso in cui il primo reato costituisca un evento del tutto nuovo ed imprevedibile, in alcun modo riconducibile allo stesso programma criminoso elaborato nel momento in cui l'imputato decideva di ricevere e detenere a casa le munizioni.

N. 1200/11 Reg. Gen.

N. 2598/09 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilità _____

N. 1352/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 29/10/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO d.ssa Cristina Truffi, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Marianna Di Marzo, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputato, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, - libero –

CONTUMACE

IMPUTATO

Vedi foglio allegato

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

ritenuta la continuazione tra tutti i reati, condanna alla pena di mesi quindici di reclusione e €. 1.000 di multa.

L'Avv. M. Di Marzo per l'imputato: capo A) assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 co. 2° c.p.p., perché il fatto non costituisce reato; capi B) e D) assoluzione per non aver commesso il fatto.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

All'esito dell'udienza preliminare, in data 13.1.2011, il GUP in sede emetteva il decreto con il quale veniva disposto il giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, nei confronti di XXX in ordine ai reati indicati in epigrafe.

Sulla contumacia del prevenuto si procedeva al pubblico dibattimento per cui, ammesse le prove testimoniali indicate dal PM, veniva escusso A.

Dopo alcuni differimenti su legittima richiesta del difensore (adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla UCP) all'odierna udienza, dato atto del mutamento della persona del Giudice, è stata disposta la rinnovazione del dibattimento, per cui, ribadita l'ammissione dei mezzi di prova, è stato sentito - quale teste - B, sono stati acquisiti alcuni atti irripetibili di P.G e, sull'accordo delle parti, è stato dichiarato utilizzabile a fini probatori il verbale della deposizione resa da A.

Indi, previa indicazione degli atti utilizzabili ex art. 511 co. 5°, c.p.p. ai fini della decisione, il P.M. e il difensore dell'imputato hanno svolto la discussione finale, rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine ordinario di giorni quindici.

Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, ritiene il Giudice che deve pervenirsi alla declaratoria di colpevolezza dell'imputato limitatamente ai reati ascrittigli sub A) e B) della rubrica, mentre per quello contravvenzionale sub D) lo stesso va prosciolto per intervenuta prescrizione.

Invero, per come emerge dai verbali di P.G. e dalla deposizioni rese dai testi CC A e B, il giorno 9.3.2007, sulla base di indicazioni emerse da una fonte info-investigativa, i CC di Trecate si posizionavano sulla SR 11, all'altezza del ponte del Ticino, al fine di eseguire un mirato servizio di appiattamento volto a controllare XXX sospettato di svolgere attività di spaccio di stupefacenti recandosi saltuariamente in zona Milano utilizzando un'autovettura Fiat Panda di colore bordeaux. Alle h. 21.35, i militari notavano transitare tale autovettura condotta dall'imputato per cui iniziavano l'attività di pedinamento sotto copertura, allertando un'altra pattuglia automontata, dotata di veicolo avente i colori di Istituto, al fine di fermare l'imputato.

Qualificatisi e intimatogli ritualmente di fermarsi, XXX non ottemperava all'ALT venendo tuttavia subito dopo bloccato dagli operanti, per cui, accerchiato da costoro, sceso dalla sua macchina tentava di darsi comunque alla fuga, divincolandosi, dando gomitate e sferrando cazzotti contro i militari, riuscendo con gesto fulmineo a lanciare via un involucro che poi veniva ritrovato dai CC nei campi adiacenti, accertando che si trattava di una "mattonella" di circa grammi 100 di hashish (cfr., verbale di sequestro).

Anche dopo il lancio di tale oggetto l'imputato seguiva a porre in essere condotte violente, con gomitate e spintoni, contro i militari che pertanto erano costretti ad ammanettarlo a tutela della propria incolumità.

Tale azione aggressiva, pur non sortendo gravi effetti sul piano della integrità personale, rendeva certamente difficoltosa l'attività dei quattro operanti che grazie alla superiorità numerica riuscivano alla fine a neutralizzare l'imputato.

Procedutosi a perquisizione dell'autovettura, la P.G. rinveniva e sequestrava – sul sedile anteriore lato dx – un coltello con lama affilata di cm. 12,00, lungo complessivamente circa cm. 23,00, e un pacchetto di sigarette contenente una bustina al cui interno vi era oltre un grammo di cocaina (cfr., verbale di sequestro).

Estesa la perquisizione presso l'abitazione del prevenuto, i CC rinvenivano e sequestravano all'interno della camera da letto in uso esclusivo a XXX, un proiettile cal. 9 x 19 parabellum in uso esclusivo alle Forze Militari e di Polizia, oltre a una bottiglia di plastica vuota contenente ammoniaca, un rotolo di carta alluminio, diversi piccoli pezzetti e frammenti di stupefacente del tipo hashish (grammi 1,7), e circa grammi 15 di mannite (cfr., verbale di sequestro).

Così sinteticamente ricostruiti i fatti di causa, anzi tutto deve osservarsi che la precisa, logica e coerente narrazione dell'attività accertativa della P.G. – sulla cui attendibilità non sussistono motivi per cui dubitare - e il rinvenimento e sequestro del proiettile, del coltello, della droga e della sostanza di confezionamento e taglio, rendono ampia ed adeguata ragione dello svolgimento della vicenda occorsa, ad inconfutabile riscontro dei fatti contestati.

Sorpreso dalle FF.OO. allorché stava facendo rientro dalla zona del milanese ove si era procurato una "panetta" di circa 100 grammi di hashish, l'imputato cercava di sfuggire al controllo, per cui, vistosi bloccato dopo un iniziale tentativo di mancato arresto all'ALT, aggrediva ostinatamente i militari – con spintoni, gomitate e cazzotti - al fine di cercare di disfarsi della compromettente "tavoletta" di hashish onde disperdere la prova principale del suo traffico illecito (per come anche dimostrato da quanto rinvenuto poi in sede di perquisizione a casa sua relativamente ai mezzi di confezionamento e taglio della droga).

Orbene, con riferimento al reato sub A), deve rilevarsi che nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza o la minaccia deve consistere in un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio sta legittimamente compiendo e deve in modo concreto palesare il proposito di interdire o ostacolare il suo compimento.

Anche il solo atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla P.G. integra il requisito della violenza, e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una

reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l'azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (cfr., Cass. pen., sez. VI, 11/02/2010, n. 8997).

Nel caso di specie, proprio perché i CC lo aveva sorpreso nel corso del suo illecito trasporto della droga, XXX cercava, con antagonista forza fisica diretta contro di loro (spintoni, gomitate e cazzotti), di opporsi aggressivamente all'attività di servizio degli operanti allo scopo di disperdere le prove del reato e fuggire, pure seguitando ad aggredirli dopo il lancio della droga, tanto che i militari erano alla fine costretti ad immobilizzarlo onde prevenire danni alla loro incolumità personale.

In re ipsa è poi la prova dell'elemento soggettivo del reato, stante le accertate modalità dei fatti, laddove con coscienza e volontà l'imputato eseguiva in modo persistente, vigoroso ed ostinato le condotte di violenza fisica contro i PP.UU. per contrastarne l'attività di Istituto.

Quanto poi al reato sub B), va considerato, a fronte delle emergenze oggettive (rinvenimento di un proiettile per arma da guerra), che la custodia di tale munizione nella camera da letto in uso esclusivo all'imputato, insieme a residui di droga e ai mezzi idonei al confezionamento di dosi, conferma la diretta riconducibilità al predetto di tutti tali oggetti, e non agli altri componenti della famiglia colà dimorati.

Essendo insita nella condotta dell'imputato la prova del dolo, quale coscienza e volontà di detenere illegittimamente tale munizione, va piuttosto riconosciuta l'attenuante speciale dei fatti di lieve entità, trattandosi di una sola munizione.

Infine, poco da dire quanto al porto ingiustificato del coltello – in sé idoneo all'offesa delle persone - che l'imputato trasportava nottetempo in macchina, pronto all'uso, senza alcun giustificato motivo.

Senonché, per tale imputazione, posto che i fatti venivano consumati il 9.10.2007, non c'è dubbio che, trattandosi di fattispecie contravvenzionale, pur avendo riguardo agli eventi interruttivi il termine massimo di prescrizione, pari ad anni cinque per come previsto dall'art.157 c.p., scadeva fin dal 9.10.2012 (precedentemente alle successive cause di sospensione).

Dunque, essendo improcedibile l'azione penale sul punto, siccome estinto il reato per prescrizione, va senz'altro dichiarato non doversi procedere in ordine a tale imputazione ascritta all'imputato.

Non sussiste alcuna seria ragione per cui concedere a XXX le attenuanti generiche, vieppiù in considerazione dei suoi precedenti penali.

Per converso, stante la natura dei reati di cui alle precedenti condanne e la loro collocazione temporale, ritiene il Giudice, ai sensi dell'art. 133 c.p., di escludere l'aumento per la recidiva contestata, siccome i nuovi episodi criminosi non risultano essere concretamente significativi sotto

il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del soggetto interessato. Non è ravvisabile il vincolo della continuazione tra il reato di resistenza a P.U. e quello di detenzione illecita della munizione, posto che il primo reato costituiva un evento del tutto nuovo ed imprevedibile, in alcun modo riconducibile allo stesso programma criminoso elaborato nel momento in cui l'imputato decideva di ricevere e detenere a casa la munizione da guerra. Alla luce delle superiori considerazioni va, quindi, affermata la penale responsabilità di XXX in ordine ai reati ascrittigli a capi sub A) e B), e, valutati comparativamente gli elementi tutti di cui all'art. 133 c.p., si stima conforme a giustizia condannarlo, per il reato sub A) alla pena di mesi sei di reclusione, e per quello sub B), ravvisata l'attenuante del fatto di lieve entità ex art. 5 L. n. 895/67, alla pena di mesi sei di reclusione e €. 150 di multa. Segue, per legge, la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. I precedenti penali precludono la concessione di qualsivoglia beneficio di legge. Infine, il coltello e la munizione in sequestro vanno *ex lege* confiscati e distrutti. La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni 15.

P. Q. M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p., 5 L. n. 895/67;
dichiara XXX colpevole dei reati ascrittigli ai capi A) e B) della rubrica, e, escluso l'aumento per la recidiva, riconosciuta l'attenuante del fatto di lieve entità sub B), lo condanna per il reato sub A) alla pena di mesi sei di reclusione, e per il reato sub B) alla pena di mesi sei di reclusione e €. 150 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 531 c.p.p. e 157 e ss., c.p.;
dichiara non doversi procedere nei confronti di XXX in ordine al reato sub D) perché estinto per prescrizione.
Visti gli artt. 6 L. n. 152/75 e 4 L. n. 110/75;
ordina la confisca e distruzione del proiettile e del coltello in sequestro.
Novara, li 29.10.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone